

# ***CITTA' di COPERTINO***

Provincia di Lecce



## ***Regolamento di POLIZIA URBANA***

Licenziato dalla Commissione Consiliare permanente Affari Istituzionali – revisione Statuto e Regolamento, nella seduta del 03 Settembre 2020 .

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. \_\_\_\_\_ DEL**  
\_\_\_\_\_

**IN VIGORE DAL \_\_\_\_\_**

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Scopo del regolamento

Art. 2 - Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

### **TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Art. 4 - Delle occupazioni

Art. 5 - Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

Art. 6 - Luminarie

Art. 7 - Occupazioni di sede stradale, ponteggi e accantieramenti

Art. 8 - Rilascio del passo carrabile

Art. 9 - Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

Art. 10 - Atti vietati su suolo pubblico

Art. 11 - Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non e nei giardini pubblici o di uso pubblico

Art. 12 - Divieto di campeggio libero

### **TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO**

Art. 13 - Patrimonio pubblico e arredo urbano

### **TITOLO IV - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI**

Art. 14 - Del decoro dei fabbricati delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere.

Art. 15 - Sgombero neve

Art. 16 - Nettezza del suolo pubblico

Art. 17 - Panni e tappeti su finestre e balconi

### **TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA**

Art. 18 - Divieto di abbandono rifiuti

Art. 19 - Prevenzione incendi ed infortuni

Art. 20 - Emissione di odori, gas, vapori e fumo

Art. 21 - Detenzione di materiale infiammabile

Art. 22 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o esposti su suolo pubblico

Art. 23 - Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

Art. 24 - Segnalazioni per verniciature

Art. 25 - Lotta agli insetti nocivi o molesti

### **TITOLO VI- DELLA QUIETE PUBBLICA**

Art. 26 - Tutela della quiete

Art. 27 - Allarmi antifurto

Art. 28 - Uso di macchine da giardino e attrezzature per piccole manutenzioni

Art. 29 - Altoparlanti

### **TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA**

Art. 30 - Commercio su area pubblica: in forma itinerante e non. Produttori agricoli su area pubblica - Modalità di svolgimento dell'attività- Obblighi, limitazioni e divieti

Art. 31 - Esposizione di merce

Art. 32 - Vendita dei beni alimentari e non, di produzione propria, da parte degli artigiani e produttori agricoli

Art. 33 - Centri di telefonia – Internet point

Art. 34 - Attività di somministrazione di bevande alcoliche

Art. 35 - Vendita e consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

Art. 36 - Definizione di valore esiguo ai fini del commercio di cose usate

Art. 37 - Accattonaggio e questue

Art. 38 - Raccolta fondi

Art. 39 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

Art. 40 - Suonatori ambulanti e girovaghi

Art. 41 - Attività di propaganda a fini commerciali, volantaggio e distribuzione di oggetti

#### **TITOLO VIII – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI**

Art. 42 - Custodia e tutela degli animali

Art. 43 - Circolazione dei cani

Art. 44 - Animali in gabbia e volatili

Art. 45 - Divieto di introduzione di animali negli uffici comunali e nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti

#### **TITOLO IX - ATTIVITÀ AGRICOLE E TENUTA GIARDINI**

Art. 46 - Concimazioni e diserbanti

Art. 47 - Pulizia fossati

#### **TITOLO X - SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Art. 48 - Spettacoli viaggianti

#### **TITOLO XI – SANZIONI**

Art. 49 - Sanzioni amministrative pecuniarie principali.

Art. 50 - Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione

Art. 51 – Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività

Art. 52 - Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

Custodia delle cose

Art. 53 - Determinazione delle sanzioni

Art. 54 – Destinazione delle sanzioni

Art. 55 - Abrogazioni

Art. 56 - Entrata in vigore

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Scopo del regolamento**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 - Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni**

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia urbana" concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sull'applicazione del presente regolamento sono incaricati i componenti della Polizia Locale, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli organi e dipendenti dell'Amministrazione Comunale incaricati per legge, per funzione o per delega, dei predetti controlli.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico ed accessibili al pubblico, salvo diversa disposizione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 18 aprile 2017 n. 48 si applicano all'intero territorio comunale.

## **TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 4 - Delle occupazioni**

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche comunali, nonché da aree private ad uso pubblico e accessibili al pubblico.
2. È vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli stradali, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione in originale, e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.
5. L'interessato è tenuto a mantenere quotidianamente e a restituire alla scadenza dell'occupazione l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
6. È sempre richiesta l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli ai fini propagandistici o pubblicitari, previo rispetto delle norme del CdS e sempre che non si tratti di aree del centro storico o di pregio storico-ambientale.

### **Art. 5 - Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari**

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al S.U.A.P. e per conoscenza al Comando di Polizia Locale almeno 15 giorni prima, la

collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari.

2. Negli allestimenti non possono essere utilizzate le strutture dell'illuminazione pubblica comunale o dell'Enel.

3. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 2,70 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5. Addobbi, striscioni e drappi possono essere collocati non prima dei trenta giorni precedenti la manifestazione. Entro 7 giorni dal termine della manifestazione, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi. Addobbi, striscioni e drappi non legati a particolari eventi e manifestazioni possono essere collocati per un periodo massimo di quindici giorni.

#### **Art. 6 - Luminarie**

1. La collocazione di luminarie lungo le strade, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva SCIA 2 da presentarsi all'Ufficio SUAP, almeno quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa, ai sensi del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 che ha abrogato l'art. 110 del R.D. 6/5/40 n. 635.

2. Chiunque sia incaricato dei lavori è tenuto a presentare all'Ufficio SUAP una certificazione di conformità degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza responsabilità civile azienda industriale. In assenza di tale documentazione gli impianti non possono essere installati.

3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e non inferiore a quanto stabilito dal C.D.S. se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Inoltre, al fine di rispettare quanto previsto dalle linee guida del Ministero dell'Interno per garantire misure di safety durante le manifestazioni pubbliche, occorre che venga lasciata libera una larghezza almeno pari a m 3,50 ed un raggio di volta almeno pari a m 13, oltre ad altre misure specificatamente previste dal Viminale.

4. In caso di installazione di luminarie senza la presentazione della dovuta SCIA 2, si applica l'art. 221, c. 2 del TULPS pertanto, la sanzione conserva la sua natura penale.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

6. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'occupazione della superficie aerea rilasciate dal SUAP, nonché le norme previste dal CdS e da altri regolamenti comunali.

7. Entro 15 giorni dal termine della manifestazione, le luminarie devono essere rimosse.

#### **Art. 7 - Occupazioni di sede stradale, ponteggi, accantieramenti.**

1. Chiunque sia incaricato dei lavori è tenuto a presentare all'indirizzo pec dell'Ufficio S.U.A.P. almeno 15 gg. prima, una richiesta in marca da bollo di autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico, da presentarsi utilizzando dei moduli predisposti e scaricabili dal portale web istituzionale del Comune, con l'indicazione delle misure di sicurezza adottate ai sensi delle normative della sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali, la sicurezza pubblica e le norme di sicurezza previste dal CdS. L'Ufficio S.U.A.P. nel rilascio dell'autorizzazione, munita di marca da bollo, laddove ritenga che la stessa autorizzazione possa avere ripercussioni sulla circolazione stradale, dovrà preventivamente acquisire il parere favorevole del Comando di Polizia Locale, che potrà essere espresso direttamente sull'istanza con apposito visto.

2. Chi deve eseguire lavori su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area e adottare

qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc.).

3. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri.

4. Gli accantieramenti allestiti nel centro storico devono essere recintati per un'altezza minima di tre metri dal suolo con una struttura di contenimento da identificare tra una delle seguenti tipologie:

- struttura in rete elettrosaldata autoportante rivestita in tela juta;
- assito con assi verticali nuove o ricoperto con tela juta bianca;
- assito in pannelli fibro-legnosi verniciato ed inalterabile agli agenti atmosferici;
- in modi similari a quelli sopra descritti che garantiscano comunque il decoro del cantiere stante la particolarità del centro storico stesso.

5. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche.

6. Chi effettua attività edili debitamente autorizzate e/o comunicate, relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche od a uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente, sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombrata da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.

7. L'ufficio SUAP provvederà a rilasciare autorizzazione o concessione entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

#### **Art. 8 - Rilascio del passo carrabile.**

1. L'istanza per il rilascio del passo carrabile soggetta a marca da bollo, deve essere presentata inviandola all'indirizzo pec dell'Ufficio S.U.A.P., tramite la compilazione di appositi moduli predisposti e scaricabili dal portale web istituzionale del comune. Il S.U.A.P. rilascerà l'autorizzazione munita di ulteriore marca da bollo, in base alle disposizioni del regolamento edilizio comunale ed in base al CdS, trasmettendo in copia e a mezzo e-mail le autorizzazioni rilasciate, al Comando di Polizia Locale per l'attività di controllo relativa. Il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile comporterà per il soggetto richiedente il versamento del costo relativo al segnale di passo carrabile che verrà rilasciato dall'Ufficio SUAP, oltre a quello previsto per le due marche da bollo da apporre sull'istanza e sull'autorizzazione.

2. Nell'area frontale all'accesso per il quale verrà rilasciato il passo carrabile, sarà possibile concedere un'area pubblica dove impedire la sosta di veicoli, individuata da segnaletica stradale orizzontale zebra bianca, la cui dimensione verrà stabilita dalla Polizia Locale, nel caso in cui, a seguito di apposito sopralluogo in loco, effettuato da personale della Polizia Locale, sia verificato che non c'è sufficiente spazio di manovra, per l'entrata e l'uscita dall'accesso carraio.

#### **Art. 9 - Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte in regola con la normativa vigente in materia di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere liquidi e odori.

#### **Art. 10 - Atti vietati su suolo pubblico**

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a. lavare i veicoli;
- b. eseguire giochi, lanciare sassi od altri oggetti, allo stato solido o liquido, in luogo pubblico o

privato, che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno, molestia a persone, animali o cose, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando persone, animali o cose o comunque arrecando fastidio a chiunque;

c. distribuire cibo a volatili ed altri animali; derogano a tale divieto unicamente i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti, per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici: in tali casi è indispensabile utilizzare sistemi di somministrazione che permettano di rimuovere con facilità eventuali residui alimentari, ed il caso in cui cani randagi vengano reimmessi sul territorio ed affidati ad un responsabile oppure siano presenti delle colonie di gatti con la designazione di un responsabile il quale può dare da mangiare e da bere a cani e gatti sul suolo pubblico o sul suolo privato ad uso pubblico, utilizzando degli appositi contenitori idonei, salvo provvedere alla loro rimozione e alla pulizia

del

l

'area, successivamente alle operazioni di consumazione dei pasti da parte dei succitati animali.

d. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

e. lanciare o disperdere volantini od altro materiale divulgativo e pubblicitario; collocare sui muri, lampioni, recinzioni, elementi di arredo urbano ed altri manufatti, fotografie, manifesti, scritti, disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;

f. scaricare e/o spandere acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività produttive e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche o sugli spazi pubblici comunque definiti (via, piazza, largo, marciapiede, ecc.);

g. gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzarne le acque per lavarsi o per l'abbeveraggio di animali, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane, gettarvi ed immergervi oggetti. È vietato inoltre molestare, ledere, immettere o prelevare animali presenti all'interno delle vasche e fontane di proprietà comunale;

h. sedersi, sdraiarsi o stazionare nelle aree eventualmente interdette o monumentali qualora si arrechi intralcio o disturbo; applicare indumenti o eventuali accessori a monumenti o beni pubblici alterandone l'aspetto. È vietato inoltre bivaccare, mangiare, bere, dormire occupando il suolo, fuori dai luoghi consentiti;

i. soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;

j. sputare, gettare fazzolettini o altra tipologia di materiale;

k. percorrere con mezzi motorizzati i terreni di proprietà o in uso ad enti pubblici, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa. Il limite non vale quando esistano strade pubbliche, ad uso pubblico o gravate da servitù di passaggio; dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, nonché quelli appositamente autorizzati dall'ente proprietario;

l. collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;

m. fatto salvo quanto previsto in tema di danneggiamento di opere pubbliche, salire sui monumenti esterni od accedervi laddove sia possibile;

n. tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente dello spazio pubblico.

#### **Art. 11 - Atti vietati nelle aree verdi attrezzate e non e nei giardini pubblici o di uso pubblico.**

1. Nelle aree verdi attrezzate e non, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:

a. circolare con ciclomotori, motoveicoli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzine per invalidi nonché i mezzi appositamente autorizzati;

- b. circolare e sostare, anche sul manto erboso, con velocipedi in modo da arrecare intralcio e pericolo agli altri utenti;
- c. cavalcare animali, usare veicoli a trazione animale o lasciare pascolare animali, salvo preventiva autorizzazione;
- d. collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione;
- e. asportare esemplari di arbusti o piante da fiori ovvero arrecare in qualsiasi modo danni alla vegetazione;
- f. bivaccare ed accendere fuochi al di fuori dei casi e luoghi autorizzati;
- g. allestire tavoli, panche od altre attrezzature per pic-nic o feste al di fuori dei casi e luoghi autorizzati;
- h. abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- i. utilizzare o comunque usare in modo non corretto le attrezzature e i giochi destinati ai bambini da parte di soggetti al di fuori della fascia d'età cui sono destinati;
- j. tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;

#### **Art. 12 - Divieto di campeggio libero**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree appositamente attrezzate.
3. È vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane di nomadi, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative.

### **TITOLO III NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO**

#### **Art. 13 - Patrimonio pubblico e arredo urbano**

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato o predisposto al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere più fruibile lo spazio urbano.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. È altresì vietato spostare i predetti dal luogo di originaria ubicazione.
3. È inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali. Possono essere esclusi da tale divieto, previa autorizzazione, le persone con gravi difficoltà motorie o che comunque comprovino particolari necessità.

### **TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E ACCESSIBILI AL PUBBLICO**

#### **Art. 14 - Del decoro dei fabbricati delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere**

1. Fatto salvo quanto dettato dal regolamento comunale edilizio e quanto dettato dall'art. 677 del C.P., i proprietari, conduttori e/o utilizzatori hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le aree di pertinenza ed i giardini dei fabbricati, le aree libere comprese quelle inedificate, le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e

recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili.

2. I proprietari, conduttori e/o utilizzatori dei terreni, delle aree libere e delle aree cortilive hanno l'obbligo di non lasciare in deposito sugli stessi terreni ed aree, materiali di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari. Agli stessi, fatte salve le disposizioni emanate dalla Regione Puglia e adottate con Ordinanza dal Sindaco in materia di contrasto al pericolo di incendi dal 15 giugno al 15-30 settembre, è fatto obbligo di tenere le aree in questione pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi ed il ristagno delle acque.

3. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente, con appositi mezzi ed accorgimenti a salvaguardia della pubblica incolumità, qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso. Qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere immediatamente al transennamento dell'area sottostante.

4. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione, manutenzione e pulizia degli accessi carrai e pedonali dalla recinzione alla pubblica via, della pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri ecc.

5. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi e dei portici adiacenti e/o prospicienti alle rispettive proprietà.

6. In caso di non utilizzo degli edifici, i proprietari o chi ne ha la disponibilità, dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive, chiudendo efficacemente tutte le zone d'accesso.

#### **Art. 15 - Sgombero neve**

1. I proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede adiacenti e/o prospicienti le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni.

2. Gli stessi devono tempestivamente rimuovere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

#### **Art. 16 - Nettezza del suolo pubblico**

1. Chiunque proceda alla defissione di manifesti o effettui operazioni di carico, scarico o trasporto di merci e o materiali, nel corso del quale si verifichi la perdita accidentale del carico su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali, industriali o produttive di beni o servizi, attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, titolari o preposti di sale giochi, centri di telefonia, internet point, circoli privati, produttori agricoli, devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture/arredi collocati,

anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.

#### **Art. 17 - Panni e tappeti su finestre e balconi**

1. È vietato scuotere, stendere e/o spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre, balconi, recinzioni o comunque su manufatti che si affaccino su pubblica via, area soggetta a pubblico passaggio o aree pertinenti ad edifici monumentali.

## **TITOLO V TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA**

#### **Art. 18 – Divieto di abbandonare rifiuti**

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Testo Unico sull’Ambiente (D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.) sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista penale, è vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo pubblico, sul suolo privato ad uso pubblico e sul suolo privato.

#### **Art. 19 - Prevenzione incendi ed infortuni**

1. Fatto salvo quanto stabilito periodicamente dalla Regione Puglia in merito alle attività da porre in essere per il contrasto agli incendi e da quanto stabilito dalle Ordinanze sindacali in merito, nel periodo dal 15 giugno al 15-30 settembre, su area pubblica o privata è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo. Il presente divieto non si applica qualora vi siano motivazioni di carattere igienico o fitosanitario accertabili o deroghe espressamente previste da normative comunitarie, statali, regionali o provinciali (es. bruciature delle stoppie) o indicazioni, anche di carattere generale, espresse in favore dello smaltimento di residui vegetali in occasione di bruciature di residui di potatura ed estirpazione di frutteti, uliveti e vigneti

2. È vietato accendere fuochi o bruciare materiale ad una distanza inferiore a 100 mt. da edifici o da materiale infiammabile o dalla sede stradale. È vietato in ogni caso accendere fuochi o bruciare materiale qualora il vento trasporti il fumo od i residui della bruciatura sulla sede stradale in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.

3. È ammessa l’accensione di fuochi, in deroga alle distanze di cui al comma precedente, in caso di manifestazioni pubbliche per le quali è previsto il rilascio di apposita licenza ex art. 68 e 69 del Tulp e previa l’osservanza delle prescrizioni in essa contenute.

4. I fuochi devono sempre essere presidiati.

5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

6. L’uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

7. È vietato altresì, in luogo pubblico o aperto al pubblico l’uso di petardi e di altri oggetti esplosivi.

8. I pozzi, le cisterne e le vasche, costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed eventuali altre idonee protezioni, atte ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.

#### **Art. 20 - Emissione di odori, gas, vapori e fumo**

1. È vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti. Nelle aree private è vietato sostare inoperosamente con i veicoli aventi il motore acceso. Per le attività produttive, artigianali e commerciali, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sanità ed inquinamento atmosferico.

2. L’utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a

scoppio è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

- a. alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
  - b. alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
  - c. ogni qualvolta lo consenta l'Ufficio competente in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.
3. È comunque vietato in modo assoluto l'utilizzo di generatori autonomi di corrente sotto i portici.

#### **Art. 21 - Detenzione di materiale infiammabile**

1. È vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile se non adottando le opportune cautele.
2. La detenzione di materiale infiammabile è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

#### **Art. 22 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o esposti su suolo pubblico**

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affaccino o che vengano esposti su area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

#### **Art. 23 - Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i rami e le siepi che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari o da chiunque ne abbia la disponibilità, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo od intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica stradale.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 2.70, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata.
3. Le siepi ubicate in corrispondenza di curve ed intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico.

#### **Art. 24 - Segnalazioni per verniciature**

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate od a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

#### **Art. 25 - Lotta agli insetti nocivi o molesti**

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. È vietato tenere scoperti contenitori, di ogni forma, natura e dimensione, ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
3. Sono, comunque, fatti salvi specifici provvedimenti emanati in materia.

## **TITOLO VI DELLA QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 26 - Tutela della quiete**

1. Salvo il dettato di norme speciali, nelle aree pubbliche, ad uso pubblico o private, e comunque accessibili al pubblico, nei locali di ritrovo, pubblici o privati, nelle private abitazioni, comprese le loro pertinenze, è vietato produrre o lasciare produrre rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie che arrechino disturbo.

2. Fatto salvo quanto previsto per le attività temporanee dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale in materia di inquinamento acustico, e salvo espresse deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, è vietato l'uso di apparecchi di diffusione sonora, di apparecchi radio-televisivi e strumenti musicali che producano rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie che arrechino disturbo anche in pubblici esercizi, call-center, internet-point, scuole di ballo, circoli privati, palestre ed in qualsiasi locale di ritrovo.

3. Chiunque detenga, all'esterno di locali di ritrovo, giochi (biliardini, flipper, videogames e similari) e/o strumenti atti a riprodurre suoni (karaoke, televisori, schermi video, video proiettori, ecc.) ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 24 e sino alle ore 8.00 del giorno successivo.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo ed alle attività umane, cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita.

### **Art. 27 – Allarmi antifurto**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. G della L. 447/95 e dal Codice della Strada, i sistemi di allarme acustico antifurto, esclusi quelli apposti sui veicoli per i quali si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada, collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da avere un funzionamento continuativo non superiore a tre minuti, intervallo non inferiore a un minuto, per un tempo massimo complessivo di 25 minuti.

2. Chiunque utilizzi un dispositivo acustico antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico attivo di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme. I sistemi d'allarme dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurto installati sui veicoli che creino disagio alla collettività, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia anche al fine di consentirne un eventuale disattivazione; le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore e/o proprietario del veicolo.

### **Art. 28 - Uso di macchine da giardino e attrezzature per piccole manutenzioni**

1. L'utilizzo di macchine, attrezzature ed utensili per piccole manutenzioni comprese quelle del verde, non assimilabili ai cantieri, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Nei giorni festivi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

2. I lavori debbono avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature.

### **Art. 29 – Altoparlanti**

1. Salva la disciplina prevista per la propaganda elettorale, l'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Nel caso in cui si tratti di messaggi pubblicitari occorre

versare la tassa prevista dal Comune per la pubblicità fonica e occorre munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP.

## **TITOLO VII POLIZIA ANNONARIA**

### **Art. 30 - Commercio su area pubblica: in forma itinerante e non. Produttori agricoli su area pubblica - Modalità di svolgimento dell'attività - Obblighi, limitazioni e divieti**

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

a. i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ai sensi della L. R. 24/2015 così come modificata dalla L.R. n. 12/2018 (autorizzazione di tipo B) fatte salve, nel caso di commercio di prodotti alimentari, le disposizioni igienico- sanitarie previste per la vendita ed il trasporto dei prodotti alimentari e quelle previste per l'impiego di bilance omologate cioè approvate o dotate di apposita bollatura del fabbricante metrico;

b. i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ai sensi della L.R. 24/2015 così come modificata dalla L.R. n. 12/2018 (autorizzazione di tipo A) fatte salve, nel caso di commercio di prodotti alimentari, le disposizioni igienico- sanitarie previste per la vendita ed il trasporto dei prodotti alimentari e quelle previste per l'impiego di bilance omologate cioè approvate o dotate di apposita bollatura del fabbricante metrico;

c. i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto in prevalenza dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende ai sensi del D. Lgs. 18.5.2001, n. 228, fatte salve le disposizioni igienico sanitarie per la vendita ed il trasporto dei prodotti alimentari e quelle previste per l'impiego di bilance omologate cioè approvate o dotate di apposita bollatura del fabbricante metrico;

2. L'attività di vendita itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata sulle aree pubbliche, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, purché la merce non sia a contatto con il suolo e non sia esposta su banchi ma solo all'interno del mezzo impiegato che deve avere specifici requisiti igienico-sanitari comunicati alla ASL, Dipartimento di prevenzione, tramite apposita SCIA.

3. Per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante si dispone quanto segue:

a. è vietato posizionare i veicoli e/o le strutture di vendita ed esercitare l'attività, anche solo per il tempo necessario a servire il cliente, laddove la fermata o la sosta siano vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, ovvero in corrispondenza di curve o di attraversamenti pedonali ecc.;

b. per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole e luoghi di culto, salvo espressa deroga del Comune;

c. è consentito all'operatore di sostare nello stesso luogo, in assenza di consumatori, per non oltre 30 minuti. Dopodiché l'operatore è legittimato a sostare sul posto solo in presenza di acquirenti e per il tempo strettamente necessario ad effettuare il servizio. Successivamente dovrà essere effettuato uno spostamento in un punto che disti almeno 500 metri dal punto precedente. È vietato riposizionarsi nello stesso punto nel corso della stessa giornata.

d. sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, nonché le aree per le quali vige il divieto di stazionamento per commercio in forma itinerante ai sensi di quanto disposto dal piano per il commercio a posto fisso su suolo pubblico approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 21/04/2015.

e. sono, inoltre, interdette al commercio itinerante, le aree di distribuzione di carburante e le aree in loro prossimità sino a 5 metri prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

4. L'attività di vendita in forma itinerante o su posteggio, da parte dei commercianti e produttori agricoli, è soggetta alle seguenti modalità di esercizio:

- a. la vendita di prodotti alimentari e l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti ed alla vigilanza dell'autorità sanitaria;
- b. l'esercente o il produttore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione/SCIA o comunicazione alla vendita e la relativa concessione di posteggio, in originale e ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
- c. l'esercente o il produttore ha l'obbligo di non lasciare incustodito il posteggio in caso sia titolare di concessione;
- d. è vietato attirare la clientela ad alta voce e fare uso di mezzi sonori od altri sistemi analoghi di richiamo della clientela, nonché la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
- e. l'esercente o il produttore assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. È, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico od a proprietà di terzi;
- f. l'esercente o produttore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

### **Art. 31 - Esposizione di merce**

1. I prodotti comunque esposti per la vendita al dettaglio, anche in vetrine non immediatamente adiacenti o comunque ubicate non nelle immediate vicinanze del locale di vendita, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015 e ss.mm.ii. La violazione al presente comma è sanzionata ai sensi dell'art. 61, commi 1, 4, 6, 7 e 9 della Legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015.

### **Art. 32 - Vendita dei beni alimentari e non, di produzione propria, da parte degli artigiani e produttori agricoli**

1. L'attività di vendita da parte di produttori agricoli o artigiani è soggetta alle disposizioni in materia di:

- pubblicità dei prezzi,
- vendita a peso netto,
- etichettatura delle merci,
- nonché alle eventuali normative specifiche di settore.

2. La violazione di quanto previsto al comma 1 è sanzionata ai sensi delle vigenti normative specifiche.

### **Art. 33 - Centri di telefonia – Internet point**

1. Salvo il dettato della L. 155/2005 per esercitare l'attività dei centri di telefonia – internet point, in forma esclusiva o congiunta ad altre attività, i locali dovranno prevedere i seguenti specifici requisiti:

- allacciamento idrico e fognario;
- idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali;
- idonea illuminazione naturale ed artificiale;
- n. 2 servizi igienici (divisi per sesso) all'interno del locale di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione effettivamente fruibile dai disabili;
- impianto di riscaldamento;
- le postazioni dovranno avere una superficie minima di n. 1 mq;
- all'interno del locale dovrà essere riservato uno spazio di attesa, proporzionato al numero di postazioni presenti, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.

2. La conformità dei locali sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e dai competenti uffici.
3. Le attività già operanti sul territorio comunale, che non presentano i requisiti igienico sanitari suddetti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, devono obbligatoriamente uniformarsi alle stesse, nell'arco di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per le attività esercitate in forma esclusiva o congiunta ad altre attività, gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio vengono stabiliti con l'Ordinanza sindacale che norma gli orari delle attività di vendita al dettaglio di cui al Decreto Legislativo 114/98;

#### **Art. 34 - Attività di somministrazione di bevande alcoliche**

1. Nei distributori automatici è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Per motivi di pubblico interesse, con ordinanza del Sindaco può essere interdetta la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, fieristiche e musicali o che, comunque, comportino l'afflusso di numerose persone, a partire dalle tre ore precedenti lo svolgimento delle medesime sino a un'ora successiva al termine delle stesse.
3. Fatto salvo il dettato di cui all'art. 14 bis della Legge 30.03.2001 n. 125, all'art. 87 del T.U.L.P.S. e all'articolo 176 del Reg. T.U.L.P.S., è vietata la vendita e la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume nell'ambito di impianti sportivi, manifestazioni fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno.

#### **Art. 35 - Vendita e consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro**

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, poste in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione, degli esercizi artigianali e commerciali, compreso il commercio su aree pubbliche ed i distributori automatici di bevande, sono fatte salve eventuali diverse disposizioni previste da Ordinanze Sindacali.
2. È altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. I gestori dei locali di cui al comma 1 sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi dei commi precedenti può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.
4. È vietato, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, in tutto il centro storico, nei parchi ed aree verdi dell'intero territorio comunale, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti; è altresì vietato l'abbandono di qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi gradazione.

#### **Art. 36 - Definizione di valore esiguo ai fini del commercio di cose usate**

1. Ai sensi dell'art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) si individua il valore esiguo nel valore massimo di € 250,00.

#### **Art. 37 - Accattonaggio e questue**

1. Salvo quanto dettato dal Codice Penale, l'accattonaggio e/o la questua sono vietati alle intersezioni stradali ed intersezioni semaforiche, ovunque si arrechi disturbo o intralcio alla circolazione, nei pressi dei cimiteri, dei luoghi di culto, degli ospedali e delle case di riposo, degli istituti scolastici, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere, davanti agli ingressi degli esercizi pubblici e/o privati e commerciali, nei parchi e nelle aree verdi.

2. L'accattonaggio e/o la questua non devono intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non devono causare disturbo ai passanti.
3. Sono vietati l'accattonaggio e/o la questua effettuati con lo sfruttamento di animali.
4. E' comunque vietato, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, l'accattonaggio e/o la questua molesti, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose od ostinate ed insistenti od irritanti.
5. E' altresì vietato, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, l'accattonaggio e/o la questua eseguiti con modalità che ostentino o simulino piaghe, mutilazioni, disabilità o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà o che possano offendere la pubblica decenza.

#### **Art. 38 - Raccolta fondi**

1. Le raccolte di fondi sono vietate su suolo pubblico tranne nel caso siano effettuate da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo regolarmente riconosciuti con Decreto di Organi statali o inseriti in elenchi regionali del Volontariato o da rappresentanze politiche e sindacali. Le stesse potranno essere effettuate previa autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche richiesta nei tempi e nei modi previsti. I richiedenti, tramite il loro presidente o responsabile, comunicano per iscritto alla Polizia Locale tramite invio alla pec del Comando di Polizia Locale, almeno 48 ore prima della raccolta, i nominativi delle persone preposte alla raccolta fondi; nella comunicazione devono essere indicati la sede legale dell'organizzazione, i dati anagrafici del presidente o responsabile, la motivazione relativa alla raccolta fondi.
2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

#### **Art. 39 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di associazioni o enti benefici**

1. Salvo quanto previsto dalla disciplina, anche contrattuale, in materia di igiene urbana, la raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo regolarmente riconosciute con Decreto di Organi statali o inserite negli elenchi regionali del Volontariato.
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

#### **Art. 40 - Suonatori ambulanti e girovaghi**

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi, non possono stazionare nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di condizioni di quiete, ovvero nelle intersezioni stradali e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente. I suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio S.U.A.P. competente in cui potranno essere indicate prescrizioni.
3. L'attività di cui sopra può essere svolta nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e, durante la vigenza dell'ora solare, dalle ore 16.00 alle ore 20.00; dalle ore 18.00 alle ore 23.00 durante la vigenza dell'ora legale.

#### **Art. 41 – Attività di propaganda a fini commerciali, volantaggio e distribuzione di oggetti**

1. L'esibizione di cataloghi, la cessione gratuita di campioni omaggio e qualsiasi altra forma di propaganda commerciale da effettuarsi nel raggio di 300 m da scuole, luoghi di cura o di culto e cimiteri, è soggetta a previa comunicazione all'Ufficio S.U.A.P. e al Comando di Polizia Locale. La comunicazione deve avvenire almeno 48 ore prima dell'evento.

2. Nella comunicazione, a firma del responsabile dell'iniziativa, devono essere riportati: gli eventuali nominativi di incaricati alla propaganda commerciale e distribuzione di oggetti, la denominazione o dati anagrafici e l'indirizzo della sede legale o residenza del soggetto che intende svolgere l'iniziativa, un recapito telefonico per comunicazioni urgenti e l'indicazione della località ove si intende svolgere l'iniziativa.

3. I soggetti incaricati delle operazioni di cui ai commi precedenti devono avere un tesserino di riconoscimento che deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni sopra citate.

4. Fatte salve le norme di legge e regolamentari sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, nonché l'obbligo del versamento della tassa sulla pubblicità quando dovuta, è vietato lanciare o lasciar cadere sul suolo pubblico opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari. È consentito distribuire nelle apposite cassette pubblicitarie o depositare per libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale e volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione pedonale. La distribuzione di opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari è vietata qualora avvenga sulla carreggiata stradale. Il volantinaggio, dove consentito, può essere distribuito solo nelle apposite cassette della posta o pubblicitarie, con le modalità sopra ricordate, fatte salve le norme specifiche per quello elettorale

## TITOLO VIII

### CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

#### **Art. 42 - Custodia e tutela degli animali**

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice Penale e dalle norme statali, regionali e locali in materia di conduzione, gestione e tutela degli animali, i proprietari o i possessori degli stessi devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono gli animali e vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno o problemi igienico sanitari al vicinato.

2. È vietato:

- consentire che gli animali con deiezioni sporchino portici, marciapiedi, strade, pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o coloro che li abbiano in custodia, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali nelle aree di cui all'art. 4;
- lasciare vagare gli animali su aree pubbliche;
- esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
- condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade;
- tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al decoro;
- lasciare circolare i cani di proprietà da soli o anche con chi li custodisce o con i propri proprietari, senza condurli al guinzaglio.

3. E' fatto obbligo:

- che i proprietari dei cani o che coloro che li abbiano in custodia portino con sé strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni;

4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Servizio comunale competente, che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

5. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non aggredire fisicamente i passanti sulla pubblica via oltrepassando le recinzioni.

#### **Art. 43 - Circolazione dei cani**

1. Circa la conduzione dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico si richiama integralmente la normativa vigente in materia, in particolare l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2013 e ss.mm.ii.

2. I proprietari dovranno fare in modo che i propri cani abbiano un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vivono e, quando ne ricorra l'evenienza, dovranno affidarli esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente.

#### **Art. 44 - Animali in gabbia e volatili**

1. Il governo e la pulizia delle gabbie di animali e volatili devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.

2. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili ove nidificano abitualmente i colombi, di installare dispositivi idonei ad impedire lo stazionamento o la nidificazione dei volatili all'interno o all'esterno degli immobili stessi.

3. È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari, il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.

4. È vietato dare da mangiare ai piccioni.

#### **Art. 45 - Divieto di introduzione di animali negli uffici comunali e nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti**

1. È fatto divieto a chiunque di introdurre qualsiasi animale negli uffici comunali aperti al pubblico, nonché nei locali di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande; fanno eccezione i cani guida per non vedenti e i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio.

### **TITOLO IX ATTIVITÀ AGRICOLE E TENUTA GIARDINI**

#### **Art. 46 - Concimazioni e diserbanti**

1. All'interno del centro abitato è possibile effettuare la concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini a condizione che le stesse vengano interrare immediatamente, mentre ne è sempre vietato l'accumulo. Fuori dal centro abitato l'interramento deve essere effettuato entro le 24 ore successive allo spandimento.

2. È vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali.

#### **Art. 47 - Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti tutti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade e/o il normale deflusso delle acque.

## **TITOLO X SPETTACOLI VIAGGIANTI**

### **Art. 48 - Spettacoli viaggianti**

1. Gli spettacoli viaggianti quali circhi, giostre e simili, devono essere regolarmente autorizzati.
2. Le emissioni sonore prodotte da spettacoli viaggianti come sopra individuati, devono cessare entro le ore 24.00, salvo espresse deroghe.
3. L'occupazione per l'allestimento di tali spettacoli può avvenire solo sulle aree a tal fine preventivamente determinate.
4. Il concessionario o comunque colui cui viene assegnato un posteggio per l'effettuazione di uno spettacolo viaggiante, deve svolgere la propria attività esclusivamente nell'area a lui concessa.
5. Il suolo circostante lo spazio occupato per spettacoli, fiere e simili, deve essere tenuto costantemente pulito ed in perfette condizioni d'igiene e decoro, a cura dei concessionari.
6. È fatto divieto, a coloro che occupano suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni legate a spettacoli viaggianti, di attirare il pubblico con richiami o rumori molesti.

## **TITOLO XI - SANZIONI**

### **Art. 49 - Sanzioni amministrative pecuniarie principali.**

1. L'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli del presente regolamento, è stabilita in base alle leggi vigenti in materia.
2. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81 è il Sindaco, competente ad eseguire l'istruttoria è il responsabile dell'Ufficio SUAP. Competente ad emettere l'Ordinanza di archiviazione o l'Ordinanza di ingiunzione di pagamento è il Dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio e OO.PP.
3. I proventi spettano al Comune.

### **Art. 50 - Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione**

1. Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o nel provvedimento di notificazione di questo.
2. L'applicazione delle sanzioni accessorie avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente.
3. Il ricorso all'autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.
5. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al comma 4, l'ufficio o il comando cui appartiene l'agente accertatore, trasmette senza indugio all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.
6. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente regolamento si distinguono in:
  - obbligo di compiere una determinata attività (rimessa in pristino dello stato dei luoghi);
  - obbligo di sospendere o cessare una determinata attività;
  - sequestro ai fini della confisca.

### **Art. 51 Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività**

1. Qualora dall'accertata violazione di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo di sospendere o cessare un'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti, nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

2. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non eseguano il loro obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, il Comando da cui dipende l'agente accertatore provvede ad adottare i provvedimenti previsti dalla legge. Per i casi nei quali vige normativa specifica che regola la materia e sanziona l'eventuale inottemperanza, previa notifica al trasgressore e/o obbligato in solido, il S.U.A.P. provvede all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore e/o obbligato in solido ed al riguardo provvede il Dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio e OO.PP. con ordinanza ingiunzione che costituisce titolo esecutivo (l'istruttoria viene demandata al Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P.).

#### **Art. 52 - Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose**

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e possono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di sequestro.

3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca, la restituzione o la distruzione delle cose sequestrate.

4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, 40 della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute o distrutte. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

#### **Art. 53 - Determinazione delle sanzioni**

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al presente regolamento viene determinata, per ogni singolo articolo, dalla Giunta Comunale che, secondo quanto stabilito dall'art. 16 c. 2 della Legge n. 689/1981, così come sostituito dall'art. 6 bis del D.L. n. 92/2008, conv. con modif. in Legge n. 125/2008, può derogare al c. 1 dell'art. 16 della predetta Legge, stabilendo all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista (da € 25,00 ad € 500,00) un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

#### **Art. 54 – Destinazione delle sanzioni**

1. Viene demandato all'Ufficio Ragioneria che le entrate provenienti dall'applicazione del presente regolamento vengano raccolte e destinate alla copertura di un apposito capitolo di spesa riguardante l'acquisto di elementi di arredo urbano nonché di eventuale strumentazione anche informatica nonché di servizi connessi, da impiegare per l'incentivazione dei controlli effettuati dal personale della Polizia Locale. Pertanto tali risorse verranno assegnate, a cura dell'Ufficio Ragioneria, al peg dell'Area tecnica e della Polizia Locale.

#### **Art. 55 - Abrogazioni**

1. E' abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti

all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.

2. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

**Art. 56 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.